

DISCIPLINARE PER L'USO TEMPORANEO DI UN RELITTO STRADALE PER LO STOCCAGGIO DI MATERIALI DA CANTIERE IN FRAZIONE FERRERA A CRAVAGLIANA

L'anno 2026, il giorno , presso la sede della Provincia di Vercelli, tra le seguenti parti:

- **La PROVINCIA DI VERCELLI** (di seguito denominato per brevità "Ente"), codice fiscale 80005210028, con sede in Vercelli, Via San Cristoforo n. 3, rappresentato dal Dirigente dell'Area competente, Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO, nato a Cutrofiano (LE) il 01.07.1960;
- **La Società VALBELLA S.r.l.** (di seguito denominata per brevità "Utilizzatore"), con sede legale in Borgosesia (VC), Viale Duca d'Aosta n. 53, C.F. e Partita IVA 04587160963 iscritta al Registro delle Imprese si Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, qui rappresentata dal Legale Rappresentante pro tempore Silvia Sicouri, nata a Genova il 27/09/1987;

congiuntamente denominate le "Parti", si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'autorizzazione e localizzazione dell'area

L'Ente autorizza l'Utilizzatore, che accetta, all'uso temporaneo e precario della porzione di terreno costituente relitto stradale non più adibito al pubblico transito, sita in Località Frazione Ferrera nel Comune di Cravagliana, censita al Catasto Terreni (NCT) del Comune di Cravagliana al Foglio 23, Mappali n. 66 e n. 49 (parte), avente una superficie utilizzata di circa 300 mq, come meglio evidenziata nella planimetria allegata sotto la lettera "A".

Art. 2 - Destinazione d'uso ed esclusioni

L'area oggetto della presente concessione è destinata esclusivamente all'attività di stoccaggio e deposito temporaneo di materiali di proprietà o in uso all'Utilizzatore, funzionali alle proprie attività aziendali.

È fatto divieto assoluto all'Utilizzatore di stoccare rifiuti speciali, tossici, nocivi, pericolosi, infiammabili o comunque sostanze che possano contaminare il suolo o il sottosuolo, pena l'immediata caducità dell'autorizzazione e il risarcimento del danno.

Art. 3 - Durata

L'utilizzo temporaneo ha una durata stabilita e tassativa di 8 (otto) mesi, con decorrenza dal ottobre 2026 e scadenza naturale al 15 giugno 2027.

Alla scadenza del termine, il presente disciplinare cesserà di produrre qualsiasi effetto automaticamente, senza necessità di disdetta o formale comunicazione da parte dell'Ente. È escluso ogni rinnovo tacito o proroga automatica del rapporto.

Art. 4 - Recinzione provvisoria e sicurezza dell'area

A tutela della pubblica incolumità e per garantire la sicurezza del deposito, l'Utilizzatore ha l'obbligo di provvedere, a propria cura e spese, all'installazione di una idonea recinzione provvisoria lungo l'intero perimetro dell'area. Tale recinzione dovrà essere realizzata con materiali amovibili (es. pannelli da cantiere autoportanti, rete metallica su supporti mobili) e non permanenti, senza arrecare danno o intralcio alla viabilità pubblica circostante o alle proprietà confinanti.

Al termine del periodo di utilizzo, detta recinzione dovrà essere completamente rimossa dall'Utilizzatore a propria cura e spese, ripristinando lo stato originario dei luoghi.

Art. 5 - Rimborso spese istruttorie ed oneri fiscali

Per l'utilizzo temporaneo del bene, considerata l'ubicazione e le relative attività amministrative, l'Utilizzatore si impegna a corrispondere all'Ente la somma complessiva di € 1.000,00 (Euro mille/00) a titolo di rimborso delle spese istruttorie e di occupazione dell'area concessa. Tale importo dovrà essere versato in un'unica soluzione prima della sottoscrizione del presente atto, mediante versamento da imputare al Cap. 30001000 del bilancio provinciale.

Sono a totale carico dell'Utilizzatore le eventuali spese di bollo, registrazione e ogni altro onere fiscale o amministrativo derivante dal presente atto.

Art. 6 - Manutenzione, custodia, ripristino dei luoghi e garanzia d'accesso

L'Utilizzatore è costituito custode del bene e assume la piena responsabilità civile e penale limitata ai danni direttamente causati dall'utilizzatore verificarsi all'interno dell'area. In particolare:

1. Sono a suo esclusivo carico le opere di manutenzione ordinaria e la pulizia del relitto stradale.
2. Alla scadenza del termine, o in caso di rilascio anticipato, l'Utilizzatore dovrà riconsegnare l'area perfettamente pulita, sgombera da qualsiasi materiale o recinzione e nello stato originario.
3. L'Utilizzatore si impegna a consentire in qualsiasi momento l'accesso agli spaces al personale del Servizio Viabilità della Provincia di Vercelli per motivate ed eventuali necessità istituzionali o di ispezione.

Art. 7 - Revoca anticipata per pubblico interesse

L'Ente si riserva la facoltà insindacabile di revocare, in tutto o in parte, la presente autorizzazione all'uso in qualunque momento per motivate ragioni di pubblico interesse, di viabilità o di esecuzione di opere pubbliche, previa comunicazione scritta via PEC con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

In tal caso, l'Utilizzatore dovrà sgomberare l'area entro il termine assegnato, senza diritto a indennizzi, risarcimenti o compensi di sorta.

Art. 8 - Polizza assicurativa

L'Utilizzatore si impegna a garantire la copertura dei rischi derivanti dall'occupazione e dall'utilizzo dell'area attraverso la polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) del cantiere generale, esonerando l'Ente da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone, animali o cose.

Art. 9 - Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente disciplinare, sarà competente in via esclusiva il Foro di Vercelli.

Per l'Ente (Provincia di Vercelli)	Per l'Utilizzatore (Soc. Valbella S.r.l.)
Il Dirigente	Silvia Sicouri - Legale Rappresentante
Dott. Piero Gaetano Vantaggiato	Soc. Valbella S.r.l.